

## **STATUTO**

**SO.GE.NU.S - S.P.A.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MAIOLATI SPONTINI AN VIA  
CORNACCHIA, 12

Numero REA: AN - 111380

Codice fiscale: 01141940427

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N.14757 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' "SO.GE.NU.S. - S.p.A."	
	TITOLO PRIMO	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	La società "SO.GE.NU.S. - S.p.A." è una società per azioni a	
	totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi	
	e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei	
	territori degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente	
	società e degli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti	
	della presente società.	
	L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo	
	da parte degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente	
	società e da parte degli Enti Pubblici Locali soci degli	
	azionisti della presente società, è realizzata attraverso	
	le norme del presente statuto e le convenzioni che regoleranno	
	i rapporti tra la società e i suoi azionisti e/o altri accordi	
	e/o convenzioni intercorsi tra la società e i suoi azionisti	
	e/o tra gli azionisti stessi e/o i soci degli azionisti.	
	ARTICOLO 2	
	La Società ha sede nel Comune di Maiolati Spontini (AN)	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	

	delle disposizioni d'attuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, filiali, agenzie o unità locali in qualsiasi città italiana ed anche all'estero ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.	
	La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e quella di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3	
	La società ha per oggetto l'esercizio di servizi e di attività afferenti lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nell'interesse del territorio degli Enti Pubblici Locali azionisti della presente società e degli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti della presente società e/o per il tramite di loro società.	
	Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:	
	a) esercitare gli impianti ed effettuare i servizi di trattamento, di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, speciali non assimilabili agli urbani, nonché esercitare gli impianti ed i servizi individuati dai Piani Regionali e Provinciali per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;	
	b) effettuare la progettazione, la costruzione, la manutenzione, l'organizzazione, il riordino e la gestione di servizi e di impianti complementari e comunque connessi con quelli	

	<p>indicati alla lettera a) che precede.</p>
	<p>In ossequio a disposizioni di legge nazionale e regionale e/o</p>
	<p>in ottemperanza a decisioni degli organi e/o delle Autorità</p>
	<p>competenti, la società potrà inoltre effettuare le seguenti</p>
	<p>attività:</p>
	<p>- l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di</p>
	<p>nettezza urbana e complementari o in altri settori extra ur-</p>
	<p>bani per attività agricole-zootecniche, industriali, commer-</p>
	<p>ciali e artigiane;</p>
	<p>- il trattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi e li-</p>
	<p>quidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto</p>
	<p>proprio che in conto terzi;</p>
	<p>- l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie,</p>
	<p>per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo</p>
	<p>studio di nuove fonti energetiche;</p>
	<p>- la tutela ecologica, nonchè la pulizia, la raccolta, il</p>
	<p>trasporto con attrezzature speciali o non dei rifiuti solidi</p>
	<p>e liquidi.</p>
	<p>In via transitoria, fino ai provvedimenti di affidamento del-</p>
	<p>le Autorità competenti, la società prosegue la gestione di</p>
	<p>impianti e servizi di trattamento, recupero e smaltimento ri-</p>
	<p>fiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili e/o assi-</p>
	<p>milati agli urbani.</p>
	<p>La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'at-</p>
	<p>tuazione dell'oggetto sociale che l'organo amministrativo ri-</p>

	terrà strumentali per il compimento anche indiretto dell'og-	
	getto sociale tenuto conto di quanto previsto dal successivo	
	articolo 13 e che, a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo, vengono di seguito riportati:	
	- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la	
	vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immo-	
	bili e diritti immobiliari;	
	- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-	
	ne garanzie reali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali.	
	ARTICOLO 4	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2038.	
	ARTICOLO 5	
	Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, presso il domicilio dei soci.	
	TITOLO SECONDO	
	CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI	
	ARTICOLO 6	
	Il capitale sociale è di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomi-	
	la e zero centesimi) ed è rappresentato da n. 1.100.000 (un-	
	milionecentomila) azioni da Euro 1 (uno) ciascuna. Il capita-	

	le sociale potrà essere aumentato con la emissione di azioni	
	aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e	
	comunque nel rispetto del diritto di opzione previsto dal-	
	l'art. 2441 C.C..	
	Il capitale sociale dovrà essere interamente detenuto per	
	tutta la durata della società da Enti Pubblici Locali o da	
	società di capitali (SPA o SRL) ad intero capitale pubblico o	
	consorzi di Enti Pubblici con esclusione, quindi, della pos-	
	sibilità di partecipazione diretta o indiretta da parte di	
	soggetti privati.	
	La società potrà inoltre deliberare l'emissione di obbliga-	
	zioni o di altri strumenti finanziari, in tutti i casi non	
	partecipativi, in conformità alle prescrizioni vigenti di	
	legge.	
	ARTICOLO 7	
	Le azioni sono nominative.	
	L'azione è indivisibile e dà diritto a un voto.	
	Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi solo a favore	
	di Enti Pubblici o a favore di società di capitali (SPA o	
	SRL) ad intero capitale pubblico ovvero a favore di consorzi	
	di Enti Pubblici.	
	Ai soci regolarmente iscritti al libro soci spetta il diritto	
	di prelazione in caso di trasferimento delle azioni, fatte	
	salve le deroghe in appresso indicate.	
	Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in	

	parte e a qualsiasi titolo le proprie azioni ovvero i diritti	
	di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne pre-	
	ventiva comunicazione con raccomandata con a.r. o consegnata	
	a mani agli altri soci e all'organo amministrativo, specifi-	
	cando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e	
	le condizioni del trasferimento.	
	Nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte	
	di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci in-	
	teressati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di	
	essi posseduta.	
	Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o	
	non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre-	
	sce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci	
	che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano e-	
	spressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'eser-	
	cizio della prelazione loro spettante.	
	Qualora le azioni trasferende appartengano alla società "CIS	
	S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) o alla società "An-	
	conambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), il diritto di	
	prelazione disciplinato dal presente articolo, spetta in pri-	
	mo luogo, anziché ai soci della società "SO.GE.NU.S. -	
	S.p.A.", agli Enti Pubblici Locali soci della società "CIS	
	S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) o della società	
	"Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN) rispettivamen-	
	te e limitatamente alle azioni cedute dalla società di cui	

	sono soci. Ai soci di ciascuna delle predette società il di-	
	ritto di prelazione spetta in proporzione alla partecipazione	
	da ciascuno di essi posseduta rispettivamente nella società	
	"CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini (AN) e nella so-	
	cietà "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), fatta	
	avvertenza che, se qualcuno di tali aventi diritto alla pre-	
	lazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui	
	spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a	
	favore di quegli Enti Pubblici Locali soci delle rispettive	
	società che, viceversa, intendono valersene e che non vi ab-	
	biano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto	
	dell'esercizio della prelazione loro spettante.	
	Qualora nessuno degli Enti Pubblici Locali, soci rispettiva-	
	mente delle società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini	
	(AN) e "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona (AN), eser-	
	citi il diritto di prelazione, le azioni trasferende saranno	
	offerte in prelazione agli altri soci della società	
	"SO.GE.NU.S. - S.p.A.", che quindi avranno il diritto di e-	
	sercitare la prelazione in via subordinata.	
	Gli aventi diritto che intendano esercitare la prelazione do-	
	vranno darne comunicazione con raccomandata con a.r. o conse-	
	gnata a mani all'alienante ed all'organo amministrativo della	
	presente società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera participa-	
	zione trasferenda al medesimo prezzo e alle medesime condi-	

	zioni offerti dal terzo. In caso di disaccordo, la valutazione del prezzo delle azioni o dei diritti di opzione è effettuata, secondo i criteri in appresso indicati, tramite relazione giurata entro 60 (sessanta) giorni da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, venditore e soci proponenti acquirenti, o in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Ancona.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.	
	Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti.	
	I trasferimenti effettuati in violazione di quanto previsto nel presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e ciascuno degli aventi diritto alla prelazione ha diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente.	

	rente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui	
	lo stesso ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.	
	Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti il diritto di	
	prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferi-	
	mento per atto tra vivi delle azioni o dei diritti di opzione	
	in caso di aumento di capitale, è richiesto il gradimento mo-	
	tivato del consiglio di amministrazione, previo parere favo-	
	revole dell'Assemblea di Coordinamento.	
	La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro 15 (quin-	
	dici) giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo del	
	cessionario.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare al socio la	
	decisione sul gradimento con lettera raccomandata con a.r.	
	inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.	
	Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il gradimen-	
	to, dovrà tenere in considerazione i seguenti elementi di va-	
	lutazione:	
	- il cessionario deve essere un Ente Pubblico Territoriale,	
	come definito dal Testo Unico degli Enti Locali, appartenente	
	alla Provincia di Ancona o alla regione Marche;	
	- il cessionario deve garantire la propria solidità patrimo-	
	niale;	
	- l'ingresso nella società non deve risultare pregiudizievole	
	per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con	
	gli interessi della società o degli altri soci.	

		TITOLO TERZO
		ASSEMBLEA
		ARTICOLO 8
		L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-
		lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
		della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.
		ARTICOLO 9
		Le assemblee ordinarie e straordinarie, saranno convocate da-
		gli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede della
		società purchè in Italia, con avviso scritto comunicato ai
		soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'a-
		dunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
		con qualsiasi altro mezzo (ad esempio: raccomandata a mani,
		telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che ga-
		rantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.
		L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed o-
		ra dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà
		contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo
		per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che
		la prima non risulti legalmente costituita.
		In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
		regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero ca-
		pitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei
		componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tutta-
		via in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi al-

	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti degli organi amministrativi e di controllo non pre-	
	senti.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà	
	essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	di ogni esercizio sociale, salvo il termine più lungo di 180	
	(centottanta) giorni, nel caso di società tenuta alla reda-	
	zione del bilancio consolidato o quando lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 C.C..	
	ARTICOLO 10	
	Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel	
	libro dei soci.	
	ARTICOLO 11	
	I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega	
	scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in	
	calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non	
	sia amministratore o dipendente della società.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'as-	
	semblea.	
	ARTICOLO 12	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	

	ministrazione o, in mancanza, dal vice presidente, e, in man-	
	ca senza anche di questi, da persona eletta dall'assemblea.	
	Il presidente nomina un segretario anche non azionista.	
	ARTICOLO 13	
	Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria le	
	materie espressamente previste dall'art. 2364 C.C., primo	
	comma, n.ri 1-2-3-4, ossia:	
	- l'approvazione del bilancio e la destinazione del ri-	
	sultato d'esercizio;	
	- la nomina e la revoca degli amministratori tenuto conto	
	di quanto previsto dal presente statuto; la nomina dei sinda-	
	ci e del presidente del collegio sindacale e, quando previ-	
	sto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	- la determinazione del compenso degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	- la deliberazione sulla responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci.	
	Ai sensi dell'art. 2364 C.C., primo comma, n. 5, l'assemblea	
	ordinaria delibera sulle autorizzazioni all'organo ammini-	
	strativo per il compimento dei seguenti atti:	
	- acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed	
	enti, non previsti nel bilancio preventivo;	
	- compimento di operazioni di investimento, di natura	
	straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per im-	
	porti superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila e zero cen-	

	tesimi);	
	- compimento di operazioni di finanziamento passivi, di	
	natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo,	
	per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila e zero	
	centesimi);	
	- vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;	
	- compravendita di immobili o al compimento di atti di	
	disposizione di diritti reali su immobili;	
	- locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà im-	
	mobiliari, non prevista nel bilancio preventivo.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide sia in	
	prima che in seconda convocazione se prese con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cin-	
	quantuno per cento) del capitale sociale, fatta eccezione per	
	l'assemblea ordinaria di seconda convocazione per l'approva-	
	zione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche	
	sociali la quale, ai sensi dell'art. 2369, 4° comma, C.C., è	
	validamente costituita qualunque sia il capitale rappresenta-	
	to dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del	
	capitale presente.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide sia	
	in prima che in seconda convocazione se prese con il voto fa-	
	vorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (ses-	
	santasei per cento) del capitale sociale.	

	Le deliberazioni dell'assemblea devono essere prese con voto	
	palese e devono risultare da processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario e, nei casi previsti dalla legge	
	o quando il consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è re-	
	dato dal notaio scelto dal presidente.	
	TITOLO QUARTO	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 15	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre membri designati come segue:	
	- uno dalla società "CIS S.R.L." con sede a Maiolati Spontini	
	(AN), frazione Moie, su indicazione degli Enti Pubblici Loca-	
	li soci della stessa, a cui è riservata la carica di Presi-	
	dente;	
	- uno dal Comune di Maiolati Spontini, a cui è riservata la	
	carica di Vicepresidente;	
	- uno dalla società "Anconambiente S.p.A." con sede ad Ancona	
	(AN), su indicazione degli Enti Pubblici Locali soci della	
	stessa.	
	La designazione dei consiglieri come sopra effettuata dovrà	
	essere comunque vagliata ed espressamente approvata dall'as-	
	semblea che provvede all'effettiva nomina dei detti consi-	
	glieri, del Presidente e del Vicepresidente.	
	Relativamente all'amministratore designato dal Comune di Ma-	
	iolati Spontini, esso può essere revocato solo dallo stesso	

	Ente ai sensi dell'art. 2449 C.C..
	Potranno essere nominati amministratori anche non soci. Gli
	amministratori durano in carica tre esercizi salvo quanto di-
	sposto dal successivo art. 16, e possono essere rieletti.
	ARTICOLO 16
	Se nel corso dell'esercizio per dimissioni od altra causa
	viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a so-
	stituirlo, nel rispetto dei criteri di designazione previsti
	nell'articolo precedente, con deliberazione approvata dal
	collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costi-
	tuita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli ammini-
	stratori così nominati restano in carica fino alla successiva
	assemblea.
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-
	nati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convoca-
	re l'assemblea per la sostituzione degli amministratori man-
	canti.
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in
	carica all'atto della loro nomina.
	Nell'eventualità che un amministratore sia revocato in nessun
	caso avrà diritto di indennizzo.
	ARTICOLO 17
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assen-
	za o impedimento di quest'ultimo. Il consiglio di amministra-
	zione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio.

Il consiglio nomina e delega ad un direttore generale, scelto tra soggetti di comprovata capacità, i poteri di cui al successivo art. 22.

#### ARTICOLO 18

Il consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta dal direttore generale o da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è effettuata dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni liberi prima della data delle riunioni, ed in caso di urgenza con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni liberi prima della riunione, a ciascun membro del consiglio ed a ciascun sindaco effettivo.

#### ARTICOLO 19

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del numero degli amministratori.

#### ARTICOLO 20

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,

	esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto	
	in modo tassativo riservano all'assemblea e fatte salve le	
	autorizzazioni da parte dell'assemblea ordinaria dei soci	
	previste dal precedente articolo 13.	
	ARTICOLO 21	
	Le indennità di carica, le medaglie di presenza ed anche il	
	rimborso spese, se è stabilito a forfait, per i consiglieri	
	vengono fissati ogni anno dall'assemblea in base alle leggi	
	vigenti in materia.	
	Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il pre-	
	sidente, il direttore generale e gli amministratori incarica-	
	ti di particolari mansioni, saranno fissati dal consiglio di	
	amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del C.C., in base al-	
	le leggi vigenti in materia.	
	ARTICOLO 22	
	Al direttore generale nominato a norma dell'articolo 17 se-	
	condo comma, vengono attribuiti, sulla base di apposite deli-	
	bere del consiglio di amministrazione, e nei limiti di compe-	
	tenza di quest'ultimo, i poteri necessari per l'ordinario	
	svolgimento dell'attività sociale, e così, in particolare, ed	
	in via esemplificativa, i seguenti poteri:	
	- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private con	
	Enti Pubblici Locali e privati, stipulando i relativi con-	
	tratti;	
	- concedere sub-appalti ed in genere compiere tutte le opera-	

	zioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli	
	scopi sociali;	
	- comperare e vendere merci e materiali attinenti all'indu-	
	stria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed	
	esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di	
	credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative	
	girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla so-	
	cietà a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e car-	
	toline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e	
	discariche, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare	
	versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli	
	presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo sco-	
	perto e nei limiti dei fidi accordati;	
	- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qua-	
	lunque ufficio pubblico e privato e istituto compresa la cas-	
	sa depositi e prestiti, rilasciare gli opportuni discarichi e	
	liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere	
	raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da	
	qualunque pubblico e privato Ufficio di spedizioni;	
	- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuo-	
	vere procedimenti per decreto ingiuntivo, promuovere seque-	
	stri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi revocare,	
	intervenire nei giudizi fallimentari e fare le operazioni	
	fallimentari quando possa essere richiesto dalle relative	
	procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche	

	presso autorità governative, regionali, provinciali e comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;	
	- partecipare a collaudi e liquidazioni;	
	- adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sospendere i dipendenti, eccettuati i dirigenti;	
	- proporre al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca dei dipendenti;	
	- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso direttore generale;	
	- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte;	
	- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche od Istituti di Credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la società vanta presso i Comuni ed altri Enti Pubblici Locali, richiedere a terzi garanzie fidejussorie, nell'interesse della società assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della società.	
	Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:	
	- i poteri non delegabili a norma di legge;	
	- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;	

	- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;	
	- la concessione di fidejussioni da parte della società;	
	- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;	
	- il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;	
	- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;	
	- stipulare accordi collettivi di lavoro.	
	Restano inoltre di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere e/o le proposte del direttore generale, la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale ivi compresa la dotazione del personale, la definizione degli indirizzi della politica commerciale e tariffaria, le scelte imprenditoriali di carattere strategico e quelle inerenti gli investimenti di rilevante importanza che si traducono nelle scelte per la redazione del bilancio preventivo.	
	ARTICOLO 23	
	La corretta gestione tecnica di tutti gli impianti conformemente alle prescrizioni contenute negli atti amministrativi che autorizzano l'esercizio delle attività, spetta al Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico, che dovrà essere iscritto all'Ordine professionale dei geologi o ingegneri, assicura e	

	verifica con le modalità previste dalla convenzione o dal	
	mansionario, che ogni attività autorizzata sia svolta in con-	
	formità e nel rispetto scrupoloso dei progetti autorizzati	
	dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ancona, depositate	
	presso la sede legale della società ed il Comune di Maiolati	
	Spontini.	
	Spetta al Direttore Tecnico la responsabilità di disporre e	
	vigilare affinché siano rispettate le disposizioni di legge	
	in materia ambientale atte a prevenire ogni possibile inqui-	
	namento. Il Direttore Tecnico, nominato dal consiglio di am-	
	ministrazione, svolgerà tutte le attività che saranno indica-	
	te nell' apposita convenzione o contratto rispondendo del suo	
	operato direttamente al direttore generale. Riferisce comun-	
	que tempestivamente al direttore generale e, se opportuno e	
	necessario al presidente, ogni notizia e fatto di rilevante	
	importanza ai fini della corretta e sicura gestione degli im-	
	pianti, nel rispetto delle leggi in materia. Il Direttore	
	Tecnico assume ogni responsabilità civile e penale e sarà	
	responsabile anche in giudizio, di tutte le attività di ge-	
	stione tecnica della discarica, nessuna esclusa, abbancamento	
	dei rifiuti, eventuali sbancamenti per movimenti di terra in	
	genere, nell'ambito delle operazioni connesse alla coltiva-	
	zione dei rifiuti e delle altre attività di cui risulta agli	
	atti essere responsabile tecnico ai sensi delle vigenti norme	
	di legge e delle autorizzazioni della Regione Marche e della	

	Provincia di Ancona. Potrà rappresentare la società presso	
	gli Enti Pubblici Locali, gli organi di controllo e in giudi-	
	zio, esclusivamente nel suo ruolo di Direttore Tecnico.	
	ARTICOLO 24	
	La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale,	
	sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spettano al presiden-	
	te del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza	
	o impedimento, al vicepresidente.	
	Al direttore generale spetta la rappresentanza della società	
	e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in	
	giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'arti-	
	colo 22.	
	TITOLO QUINTO	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	ARTICOLO 25	
	Il collegio sindacale svolge i compiti e le verifiche previ-	
	ste dagli articoli che vanno dal 2403 al 2409 del codice ci-	
	vile, si compone di tre sindaci effettivi e funziona ai sensi	
	di legge. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplen-	
	ti.	
	I componenti del collegio sindacale sono designati dal Comune	
	di Maiolati Spontini, dalla società "Anconambiente S.p.A."	
	con sede ad Ancona (AN) e dalla società "CIS S.R.L." con sede	
	a Maiolati Spontini (AN) e nominati con delibera dell'assem-	
	blea degli azionisti.	

	Il sindaco designato dal Comune di Maiolati Spontini assumerà
	la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
	Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea
	ordinaria dei soci, da un revisore contabile o da una società
	di revisione iscritti nel registro istituito presso il Mini-
	stero della giustizia ovvero, ricorrendo le condizioni di cui
	all'art. 2409-bis, terzo comma, C.C., dal collegio sindacale.
	L'incarico avrà durata di tre esercizi con scadenza alla data
	dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bi-
	lancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico
	è rinnovabile.
	TITOLO SESTO
	BILANCIO E UTILI
	ARTICOLO 26
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione
	forma il bilancio con il conto profitti e perdite a norma di
	legge.
	ARTICOLO 27
	Gli utili netti, dopo prelievi di almeno il 5% per la riser-
	va legale, sono ripartiti alle azioni salvo che l'assemblea
	deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordi-
	narie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli
	in tutto o in parte, ai successivi esercizi.
	ARTICOLO 28

	Il pagamento dei dividendi, è effettuato presso le casse de-	
	signate dal consiglio di amministrazione nel termine fissato	
	annualmente dal consiglio stesso.	
	TITOLO SETTIMO	
	VIGILANZA E CONTROLLO DEI SOCI	
	ARTICOLO 29	
	La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio suc-	
	cessivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendo-	
	no perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte	
	e agli obiettivi suddetti:	
	a) le linee di sviluppo delle diverse attività;	
	b) il programma degli investimenti, della spesa prevista	
	nell'anno e delle modalità della sua copertura;	
	c) la previsione del risultato economico, rappresentata	
	secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425	
	C.C.;	
	d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella	
	forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.	
	Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministra-	
	tivo entro il 30 novembre di ciascun anno; è sottoposto	
	all'approvazione dell'assemblea degli azionisti entro il 31	
	dicembre e comunque entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno	
	successivo e contiene in allegato la relazione illustrativa	
	di commento dell'organo amministrativo.	
	A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'eserci-	

	zio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea degli azionisti le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.	
	ARTICOLO 30	
	L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti. Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 31	
	L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e la relazione semestrale prevista dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.	
	ARTICOLO 32	
	Per l'espletamento in regime di affidamento diretto di servizi e/o di attività, la società è soggetto gerarchicamente	

	subordinato agli azionisti, quindi assoggettato ad un con-	
	trollo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello	
	da essi esercitato sulle proprie funzioni e attività, che si	
	esplica attraverso la conformazione delle attività di pro-	
	grammazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti for-	
	me e modalità:	
	a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presen-	
	te statuto;	
	b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - Assem-	
	blea di Coordinamento - che assicura, da parte degli azioni-	
	sti e dei soci degli azionisti, non solo il controllo con-	
	giunto sull'attività societaria, ma anche il controllo	
	sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle	
	materie rimesse alla decisione degli azionisti sulla base del	
	presente statuto;	
	c) mediante la definizione da parte dei soci di discipli-	
	nari per lo svolgimento del servizio e/o delle attività che,	
	nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli	
	statuti e dei regolamenti comunali e del presente statuto,	
	prevedano la regolamentazione dei servizi e/o delle attività	
	affidate direttamente alla società dagli azionisti o dai soci	
	degli azionisti, definendo le modalità di vigilanza e di	
	controllo sui servizi e/o attività e sulla relativa gestione.	
	Più in particolare, gli Enti Pubblici Locali azionisti della	
	presente Società e gli Enti Pubblici Locali soci degli azio-	

	nisti della presente Società, esercitano congiuntamente il
	controllo della Società attraverso l'Assemblea di Coordina-
	mento formata dai legali rappresentanti degli Enti Pubblici
	Locali azionisti della presente Società o loro delegati e dai
	legali rappresentanti della società "CIS S.R.L." con sede a
	Maiolati Spontini (AN) e della società "Anconambiente S.p.A."
	con sede ad Ancona (AN) o loro delegati.
	Le modalità di funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento,
	unitamente ad altre eventuali pattuizioni tra i medesimi sog-
	getti partecipanti alla stessa Assemblea, finalizzate ad as-
	sicurare agli Enti Pubblici Locali affidanti capacità di in-
	dirizzo e di controllo sulle decisioni e sugli atti fondamen-
	tali della Società, sono definite mediante apposite conven-
	zioni da stipularsi tra i soci della presente società. In
	particolare, la sopra richiamata Assemblea di Coordinamento
	provvederà:
	a) ad esprimere parere preventivo su tutti gli atti di compe-
	tenza dell'assemblea straordinaria nonché sul bilancio, sui
	piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di
	breve e lungo periodo della Società, e sugli altri atti sot-
	toposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi
	dell'art. 2364 C.C.;
	b) alla verifica, da effettuarsi prima dell'assemblea ordina-
	ria che approva il bilancio d'esercizio, dello stato di at-
	tuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti

	gli aspetti indicati al precedente punto a), esprimendo il	
	relativo parere, esercitando in tale forma il controllo	
	sull'attività della Società; a tal fine il consiglio di ammi-	
	nistrazione trasmetterà all'Assemblea di Coordinamento la ne-	
	cessaria documentazione 10 (dieci) giorni prima dell'assem-	
	blea;	
	c) alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza	
	dell'assemblea dei soci, con facoltà di esprimere pareri pre-	
	liminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno	
	dell'assemblea medesima.	
	Gli atti fondamentali sottoposti al controllo non possono	
	essere approvati dagli organi della Società prima che siano	
	stati visionati e discussi dall'Assemblea di Coordinamento e	
	prima che la stessa abbia formulato il parere di propria com-	
	petenza o, in alternativa, sia scaduto il termine previsto	
	dal paragrafo seguente per presentare osservazioni scritte,	
	fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge per le società	
	per azioni.	
	L'Assemblea di Coordinamento ha 10 (dieci) giorni di tempo	
	dal ricevimento della documentazione per presentare osserva-	
	zioni scritte al Presidente del consiglio di amministrazione.	
	Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osser-	
	vazione, la documentazione si ritiene approvata.	
	In ogni caso l'Assemblea di Coordinamento potrà formulare os-	
	servazioni, indirizzi e pareri che rispondano a criteri di	

	efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e	
	redditività della gestione della Società e tali da non com-	
	portare disavanzi di bilancio.	
	L'Assemblea di Coordinamento è presieduta di norma dal Sinda-	
	co del Comune di Maiolati Spontini o, in caso di sua assenza	
	o rinuncia, da un Presidente nominato alla prima seduta, a	
	maggioranza, tra i componenti l'Assemblea di Coordinamento.	
	L'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti componenti che rappresentano almeno il 66%	
	(sessantasei per cento) del capitale sociale posseduto nella	
	società "SO.GE.NU.S. - S.p.A.".	
	L'Assemblea di Coordinamento delibera con il voto favorevole	
	di almeno cinque componenti che rappresentano almeno il 66%	
	(sessantasei per cento) del capitale sociale posseduto nella	
	società "SO.GE.NU.S. - S.p.A.".	
	Per la validità delle decisioni inerenti la gestione del sito	
	e le attività di smaltimento nei due comparti di discarica, è	
	comunque necessario il voto favorevole del Comune di Maiolati	
	Spontini, proprietario della discarica.	
	Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sotto-	
	scritto dal Presidente e dal segretario, sarà inviato al con-	
	siglio di amministrazione della Società.	
	TITOLO OTTAVO	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 33	

